



TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Fallimentare

Procedura di concordato preventivo N. 7 / 2021

Il Tribunale, in persona dei magistrati

ERMINIO RIZZI

Presidente

FRANCESCA PAOLA CLARIS APPIANI

giudice del.

FRANCESCO ROCCA

giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la domanda depositata da TE.VIA. S.R.L. (C.F. 02831740614) in data 10.12.2021;

Vista la richiesta del termine di 120 giorni per il deposito del piano e della proposta concordataria;

Visto l'art. 161, comma 6, L. Fall.;

Considerato:

- che il Tribunale adito appare competente sulla base dell'esame della visura camerale depositata;
- che la proponente ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- che sulla base della suddetta documentazione la proponente risulta in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 L. Fall.;
- che la decisione di proporre domanda di concordato è stata assunta conformemente al disposto di cui all'art. 152 L. Fall.;
- che la proponente ha domandato assegnarsi il termine di 120 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione richiesta;
- che non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, L. Fall.;
- visto l'art. 22, D.L. 118/2021;

RITENUTO necessario:

- 1) richiedere alla proponente il deposito presso la cancelleria del Tribunale di relazione mensile sull'andamento delle attività sociali nonché, UNITAMENTE ALLA PRIMA RELAZIONE, UNA SPECIFICAZIONE PUNTUALE DI TUTTA L'ATTIVITA' IN CONTINUITA' DI FATTO CHE LA DEBRICICE HA DICHIARATO DI VOLER ESPLETARE;
- 2) provvedere fin da subito alla nomina del commissario giudiziale;
- 3) individuare gli obblighi informativi mensili;

VISTA l'intervenuta comunicazione al Pubblico Ministero;

RIBADITO che il termine decorre dal deposito della domanda in cancelleria;

P.T.M.

ASSEGNA a parte ricorrente il termine di 120 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla legge fallimentare;

NOMINA pre-commissario giudiziale il dott. Mauro Zampollo;

INDIVIDUA fin da ora la somma di € 15.000,00 quale somma per spese di giustizia da accantonare in conto compenso commissariale che verrà successivamente liquidato dall'ufficio e che la società dovrà depositare su conto corrente dedicato entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

DISPONE che la ricorrente CON CADENZA MENSILE (dalla data del presente decreto) depositi in cancelleria una SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una COPIA al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 3.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al giudice relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Pavia il 15/12/2021.

Il Presidente

Erminio Rizzi